



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 2463 del 14 aprile 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai Signori

Dr. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. M. Rispoli Farina - Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 06 aprile 2020, in relazione al ricorso n. 3534, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Parte ricorrente, classe 1939, con titolo di studio di licenza elementare, riferisce di avere sottoscritto nel 2012, in sede di aumento di capitale, titoli emessi dall'intermediario dei cui servizi d'investimento si avvaleva (la Vecchia Banca), poi posto in risoluzione a novembre 2015 e i cui *asset* sono confluiti in un nuovo soggetto (la Nuova Banca o Ente Ponte), a sua volta successivamente incorporato nell'odierno Resistente; ciò su sollecitazione della Vecchia Banca e nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza, per complessive n. 11.383 azioni sottoscritte,

al prezzo di 0,78 euro cd. e complessivi euro 8.874,74 investiti. In merito ella lamenta che le sarebbe stata celata la reale situazione dell'intermediario emittente, considerato che nel prospetto informativo non erano contenute informazioni rilevanti "tra cui la presenza di una lettera della Banca d'Italia che evidenziava irregolarità della gestione" e di esser stata oggetto di "pressing" da parte dell'Intermediario perché aderisse all'offerta, "nonostante la consapevolezza (in capo agli operatori) dell'inadeguatezza dell'investimento", il che sostanzierebbe violazione dell'articolo 94 Tuf e dell'articolo 21 Tuf in quanto, se correttamente informata, non avrebbe sottoscritto le azioni di che trattasi e avrebbe venduto quelle già in suo possesso. Il Ricorrente chiede la condanna dell'Intermediario evocato - legittimato passivo, in quanto cessionario di tutte le situazioni giuridiche attive e passive della *vecchia* Banca - al risarcimento di € 8.878,74 euro (pari alla somma corrisposta per la sottoscrizione di n. 11.383 azioni al prezzo di 0,78 euro ciascuna), oltre rivalutazione, interessi e spese legali.

2. L'Intermediario eccepisce anzitutto che la Ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova circa l'avvenuta sottoscrizione delle azioni per cui viene chiesto il rimborso e che, in base alle risultanze documentali disponibili, risulta che ella, in occasione dell'aumento di capitale del 2012, ha sottoscritto solo n. 1.927 azioni, al prezzo di 0,85 euro ciascuna, per un controvalore complessivo pari a 1.637,95 euro, mentre le altre azioni possedute deriverebbero da acquisti molto risalenti nel tempo per i quali risulterebbe ampiamente decorso il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria. Stante quanto sopra, l'Intermediario ritiene che il *petitum* del presente ricorso debba essere limitato a 1.637,95 euro, riguardo al che Parte resistente eccepisce preliminarmente che il ricorso sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 12, c. 2, lett. a), del Regolamento ACF:

- per non aver Parte ricorrente fornito prova a supporto della fondatezza della domanda e non aver dimostrato il nesso di causalità tra la condotta contestata alla *vecchia* Banca ed il danno;
- ai sensi dell'art. 12, c. 2, lett. b), del Regolamento ACF, in quanto l'Arbitro non sarebbe competente a conoscere la controversia, poiché trattandosi di sottoscrizione

di prodotti di propria emissione la Vecchia banca avrebbe agito in qualità di emittente e non anche di intermediario;

- l'Intermediario sarebbe privo di legittimazione passiva. In base a quanto disposto dal d.lgs 180/2015, deve infatti ritenersi oggetto di cessione dalla *vecchia* Banca la sola azienda bancaria “*previa depurazione delle passività più rilevanti e riduzione totale del valore tra gli altri strumenti finanziari, delle azioni*”: da ciò discenderebbe l'impossibilità per gli azionisti della *vecchia* Banca di avanzare pretese nei confronti dell'Intermediario allo scopo di “*non frustrare gli interessi pubblici perseguiti con la procedura di risoluzione, finalizzata a consentire la prosecuzione dell'attività bancaria e finanziaria dell'azienda ceduta*”. In tal senso deporrebbe il dettato della Direttiva 2014/59 (c.d. BRRD) nella parte in cui prevede che gli azionisti e i creditori le cui passività non siano state cedute all'ente-ponte non possono rivalersi nei confronti di quest'ultimo. Sul punto vengono richiamate alcune pronunce di merito in cui è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Intermediario in giudizi analoghi al presente e una pronuncia del Tar Lazio di rigetto del ricorso proposto dagli azionisti della *vecchia* Banca contro i provvedimenti di risoluzione emanati dalla Banca d'Italia in cui viene enunciata la *ratio* degli istituti propri della procedura di risoluzione quali la cessione di tutte o parte delle attività e delle passività ed il *bail-in*.

Pertanto, ad avviso della Banca, “*l'interesse pubblico a salvare la banca in perdita e garantire la stabilità del sistema bancario, ha prevalso sulla tutela degli investitori, in primis gli azionisti, legittimamente coinvolti nel dissesto della banca su cui hanno investito*”. A riprova di ciò rileva che il legislatore nell'approntare forme di ristoro alternative (Fondo di solidarietà), non ha attribuito alle “nuove” banche la potestà di intervenire nel procedimento, evincendosi che solo “*la Banca in liquidazione può eventualmente essere ritenuta responsabile per la violazione degli obblighi di cui sopra*”.

La legittimazione passiva dell'Intermediario sarebbe, inoltre, da escludersi anche alla luce della normativa ordinaria in materia di cessione d'aziende bancarie (art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 (TUB) e dell'art. 2560 c.c.), che prevede che il cessionario

dell'azienda risponda solo dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, come da alcune ordinanze di tribunali;

Nel merito, eccepisce l'Intermediario, a supporto del rigetto del ricorso, che:

- la Ricorrente ha avviato la propria operatività in azioni della Vecchia Banca nel 1997 – ricevendo all'epoca il “Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari” in cui erano illustrate le caratteristiche e i rischi associati, tra gli altri, anche alle azioni – e l'ha proseguita in maniera continuativa per oltre 15 anni fino alla sottoscrizione del 2012, non solo acquistando ma anche vendendo a più riprese azioni della Vecchia Banca. Da ciò deve desumersi, secondo l'Intermediario, che la Ricorrente conoscesse sicuramente le caratteristiche e i rischi insiti nelle azioni di che trattasi nel momento in cui, nel 2012, ha aderito all'aumento di capitale;
- trattandosi di operazione effettuata al di fuori del servizio di consulenza, la sottoscrizione di azioni del 2012 non poteva che considerarsi appropriata per la Ricorrente, né sarebbe ravvisabile alcun collegamento causale tra il comportamento tenuto dalla Vecchia Banca e la perdita subita dalla Ricorrente, essendo l'acquisto dei titoli avvenuto in maniera *“totalmente consapevole, anche con riguardo al rischio ad essi associato, rischio certamente conosciuto dalla ricorrente stante la sua pregressa operatività in detti strumenti finanziari”*.
- la sottoscrizione degli strumenti contestati è avvenuta nell'ambito dell'offerta al pubblico e, *“non venendo prestato il servizio di consulenza”*, la Vecchia Banca, in considerazione del profilo di rischio del cliente, non poteva che valutare appropriato l'investimento, ai sensi dell'art. 42 del regolamento Consob 16190/2007;
- non vi sarebbe nesso causale tra il comportamento tenuto dalla Vecchia Banca in sede di sottoscrizione degli strumenti finanziari e la perdita subita, essendo l'acquisto avvenuto *“in maniera totalmente consapevole, anche con riguardo al rischio ad essi associato”*.

Relativamente al danno, infine, segnala l'Intermediario che lo stesso non è stato istantaneo dal momento che il valore degli strumenti finanziari è diminuito nel tempo, per cui la tempestiva vendita degli stessi avrebbe permesso al ricorrente di minimizzare fortemente la perdita. Il mancato disinvestimento costituirebbe, pertanto, un comportamento da valutare ai sensi dell'art.1227 c.c.

3. Nelle deduzioni integrative la Ricorrente, nel ribadire le contestazioni già articolate, replica quanto all'incompetenza *ratione materiae* che è proprio la lettera dell'articolo 84 del Regolamento Intermediari n. 16190 del 2007 a esplicitare che gli intermediari, anche quando procedono alla vendita di propri titoli in fase di emissione, sono tenuti al rispetto delle regole sulla prestazione dei servizi d'investimento.

Con riferimento all'eccepita prescrizione, obietta che il *dies a quo* di decorrenza andrebbe individuato nella data di verifica del danno e, quindi, nel caso di specie nel momento in cui è diventato palese il dissesto dell'intermediario emittente.

Per quanto attiene al difetto di legittimazione passiva, Parte Ricorrente insiste sulla legittimazione dell'intermediario, in forza di quanto previsto dall'articolo 47 del D. lgs. 180/ 2015 rilevando che non troverebbe applicazione l'articolo 2560 c.c. in caso di cessione di azienda bancaria.

Circa la contestazione relativa alla mancata prova di quanto contestato, ricorda che le regole in tema di riparto probatorio nella disciplina dell'intermediazione finanziaria pone in capo all'Intermediario l'onere - non assolto nel caso di specie - di dimostrare di essersi comportato in modo corretto. Inoltre, in presenza di un inadempimento, il nesso di causalità, come evidenziato dalla giurisprudenza, può essere provato anche in via presuntiva.

La Ricorrente tiene a sottolineare di avere partecipato all'aumento di capitale del 2012 perché "*mal consigliata dai dipendenti della filiale dove era appoggiato il suo conto corrente e dove aveva il dossier titoli*" e di non avere mai agito negli acquisti e nelle vendite delle azioni in maniera autonoma, essendosi sempre affidata ai consulenti della Vecchia Banca.

4. L'intermediario non ha prodotto repliche finali.

DIRITTO

I. Preliminarmente va acclarata, con riferimento alle operazioni non antecedenti al 2012, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Intermediario per

la asserita violazione dell'articolo 12, lett. a) del Regolamento ACF perché Parte ricorrente non avrebbe dimostrato il nesso di causalità tra la condotta ascritta all'Intermediario ed il danno patito.

In disparte il fatto che tali argomentazioni non sono idonee a configurare profili d'inammissibilità del ricorso, integrando piuttosto questioni di merito, esse non colgono comunque nel segno in relazione all'operatività per cui non è maturata prescrizione, essendo nel ricorso esposti in modo sufficientemente preciso le ragioni su cui tale domanda si basa, come comprovato fattualmente dalla circostanza che l'Intermediario è stato posto in condizione di svolgere riguardo ad esse una compiuta difesa.

2. Deve darsi, invece, atto che risulta fondata l'eccezione di prescrizione con riferimento alle contestazioni afferenti agli acquisti antecedenti al 2007 (dieci anni precedenti al reclamo in atti), il perimetro conoscibile della presente controversia essendo dunque da ritenersi limitato al solo acquisto posto in essere in occasione dell'aumento di capitale del 2012.

In proposito, la Ricorrente muove contestazioni attinenti all'acquisto di n. 11.383 azioni, asseritamente avvenuto in occasione dell'aumento di capitale del 2012. L'Intermediario ha, tuttavia, documentato che la cliente odierna Ricorrente ha in tale circostanza sottoscritto n. 1.927 titoli.

Inoltre, l'analisi della documentazione in atti consente di ricostruire solo parzialmente l'operatività posta in essere dalla Ricorrente prima del 2012, in quanto la somma algebrica delle quantità acquistate e vendute di cui è stata fornita evidenza non restituisce la quantità complessiva di n. 11.383 azioni di cui la Ricorrente afferma di essere titolare nel complesso. Va a questo riguardo tuttavia rilevato che l'onere di individuare le specifiche operazioni a cui si riferiscono le contestazioni formulate incombe anzitutto sul ricorrente, con la conseguenza che la domanda risarcitoria fondata su asserite violazioni attinenti alla fase genetica dell'investimento deve ritenersi non ammissibile in relazione a quelle operazioni di acquisto/sottoscrizione per le quali non risultano neppure gli elementi essenziali per una valutazione in merito (data, quantità, importo corrisposto, ecc.).

Stante quanto sopra e ad ogni buon conto, rispetto alle operazioni realizzate prima del 2007 risulta fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione. Anche, infatti, a voler considerare come valido atto interruttivo della prescrizione la nota, datata 17/02/2017, prodotta dalla Ricorrente in sede di deduzioni integrative, le suddette operazioni risalgono comunque ad oltre dieci anni prima rispetto all'invio della stessa.

Né appare condivisibile l'argomento della Ricorrente secondo cui il *dies a quo* del termine di prescrizione decennale dovrebbe essere individuato, non già nel giorno dell'operazione, bensì in quello in cui si è verificato il danno e quindi, nel caso di specie, nel momento in cui è diventato palese il dissesto della società. Al riguardo, questo Collegio ha infatti più volte chiarito che *“il dies a quo della decorrenza del termine decennale di prescrizione della pretesa risarcitoria - che si faccia valere tanto sul fondamento dell'inadempimento gli obblighi di corretta informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari quanto sul fondamento dell'inadempimento di altri obblighi, come quelli inerenti alla profilatura, che attengono pur sempre alla fase genetica dell'investimento - si deve necessariamente indentificare con quello in cui l'inadempimento si consuma, e in cui si realizza, conseguentemente la lesione del bene protetto, ossia la lesione del diritto del cliente di poter orientare consapevolmente le proprie scelte di investimento. Non può essere, invece, seguita la tesi che vuole identificare il dies a quo nel giorno in cui si manifesta la perdita sull'investimento compiuto, giacché tale esito non solo rappresenta la normale alea implicita in ogni investimento ma - specie quando si manifesta, come nel caso, a distanza di molti anni dalla decisione di compiere l'operazione - costituisce anche un evento che non necessariamente può dirsi una conseguenza immediata e diretta, in termini causali, dell'inadempimento agli obblighi che devono essere assolti nella fase precontrattuale da parte dell'intermediario”* (v., da ultimo, decisione n. 2126 dell'08/01/2020).

Tra quelle precedenti all'adesione all'aumento di capitale del 2012 l'unica operazione per cui, in virtù della diffida inviata alla Nuova Banca in data 17/02/2017, non risulta spirato il termine di prescrizione è quella che – stando allo *screenshot* prodotto dall'Intermediario – è stata effettuata in data 18/05/2007 e ha avuto ad oggetto n. 1.707 azioni. Tuttavia, nel medesimo documento l'operazione è descritta come *“carico*

da Aucap” a prezzo 0, dal che si può desumere che essa non ha prodotto alcun costo a carico della Ricorrente che non ha effettuato alcun esborso di denaro per l’assegnazione delle predette azioni. Ne deriva che tale operazione non ha potuto contribuire alla produzione del danno, lamentato dalla Ricorrente, connesso a violazioni poste in essere dall’Intermediario al momento della sua esecuzione.

Alla luce di quanto sopra, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’Intermediario, l’oggetto conoscibile della presente controversia va dunque circoscritto all’operazione, regolata in data 9/03/2012, avente ad oggetto n. 1.927 azioni sottoscritte al prezzo di 0,85 euro ciascuna, per un controvalore complessivo pari a 1.637,95 euro.

3. E’ poi da ritenersi non ammissibile - anche laddove riferita all’intero pacchetto azionario detenuto dalla Ricorrente alla data del 12/02/2014, detratte le azioni (non prescritte) sottoscritte nel 2012 - la pretesa (meramente accennata nel ricorso e puntualizzata nelle deduzioni integrative) di vedersi la Ricorrente ristorata dal danno subito in ragione dell’argomento secondo cui, se l’Intermediario avesse correttamente adempiuto – nel 2012 – agli obblighi informativi a cui sarebbe stato tenuto, non soltanto al momento dell’effettuazione dell’investimento, ma anche in costanza di rapporto, la Ricorrente avrebbe potuto vendere le azioni acquistate prima del 2012 evitando la perdita lamentata. C ciò in quanto tale domanda non trova riscontro nel preventivo reclamo del 22/11/2018.

4. Infondata è, peraltro, anche l’eccezione del Resistente, sollevata ai sensi dell’articolo 12, lett. a) del Regolamento ACF, di incompetenza *ratione materiae* dell’ACF, in quanto la *Vecchia Banca* avrebbe operato solo in qualità di emittente nell’ambito di un’offerta al pubblico e non nella prestazione di un servizio d’investimento; trattasi di eccezione già numerose volte esaminata e non accolta dal Collegio, in virtù di un orientamento, oramai consolidatosi, secondo cui “*la circostanza che la Vecchia Banca abbia collocato al Ricorrente azioni di propria emissione [...] non comporta certamente che la condotta della Vecchia Banca nella sua veste di intermediario non possa essere oggetto di sindacato alla luce della disciplina in tema di prestazione dei servizi di investimento prevista dal TUF e regolamenti attuativi, specificando altresì che “l’art. 84, comma 1°, del Regolamento*

Intermediari, rubricato “Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche”, chiarisce che queste ultime “anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di propri prodotti finanziari” sono tenute al rispetto delle norme in materia di prestazione di servizi di investimento [...]” (ex multis decisione n. 1340 dell’11 gennaio 2019).

5. Infondata è, altresì, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva ai sensi del d. lgs. n. 180 del 2015.

Anche tale questione è stata già oggetto di scrutinio da parte del Collegio che, in diverse pronunce (a partire dalla decisione n. 165 del 9 gennaio 2018) ha affermato la legittimazione passiva in capo alle banche resesi cessionarie degli Enti ponte nei procedimenti ACF quale quello oggi in esame.

E ciò in esito all’analisi del quadro normativo e provvedimentale di riferimento, da cui risulta che oggetto di cessione sono state tutte le situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla *vecchia* Banca, eccezion fatta per quelle ivi espressamente escluse, coerentemente con l’obiettivo di *“includere il più possibile” e di “escludere il meno possibile”* dal perimetro oggetto della cessione, così da preservare la continuità aziendale, a fondamento della quale si pone indissolubilmente anche la continuità dei rapporti contrattuali (attivi e passivi) con la relativa clientela. Né d’altra parte, secondo il Collegio, tale interpretazione frustrerebbe lo scopo fondamentale della procedura di risoluzione, individuato nel far ricadere in primo luogo sugli azionisti e sugli obbligazionisti subordinati della *vecchia* Banca le conseguenze dell’insolvenza, afferendo ciò *“propriamente all’esercizio di diritti patrimoniali e/o amministrativi incorporati nelle azioni e da queste discendenti - i quali, sì, sono stati intaccati, ove non definitivamente azzerati, per effetto dell’intervenuta procedura di risoluzione - ma che non si possa ritenere inglobate in essa anche pretese (risarcitorie o altro) relative a rapporti contrattuali tra cliente ed intermediario per la prestazione di servizi d’investimento (anche ove aventi ad oggetto azioni emesse dallo stesso intermediario); rapporti che, in quanto tali, risultano unitariamente trasferiti dalla Vecchia alla Nuova Banca e ciò proprio coerentemente con l’esigenza di preservare la continuità operativa dell’azienda bancaria”* (ex multis Decisione 1189 del 7 dicembre 2018).

6. Va, ritenuta, invece, l'eccezione di incompetenza di questo Collegio circa la contestata violazione dell'articolo 94 Tuf, che non può essere oggetto di scrutinio in questa sede, in quanto l'art. 4, comma 1, del Regolamento n. 19602/2016 circoscrive l'ambito di operatività dell'ACF alle (sole) controversie *“tra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF...”* (Decisione 360 del 6 aprile 2018).

7. Venendo quindi al merito delle violazioni contestate e con riferimento esclusivamente alla sottoscrizione dell'aumento di capitale 2012 per cui non è maturata prescrizione, l'Intermediario ha prodotto solo la “Nota Informativa” di avvenuta effettuazione dell'operazione, che non reca tuttavia alcuna utile indicazione, né tantomeno prova, del livello di informazioni fornite alla Ricorrente all'atto dell'investimento, con la conseguenza che l'Intermediario non risulta aver assolto all'onere di dimostrare di avere correttamente osservato i doveri informativi su di lui gravanti.

Inoltre, ferma l'incompetenza dell'Arbitro a pronunciarsi sulla veridicità del contenuto del prospetto informativo, la questione relativa all'informativa fornita dalla Vecchia Banca in occasione dell'aumento di capitale sociale del 2012 è stata già oggetto di scrutinio da parte del Collegio, che ha rilevato come *“dal provvedimento della Consob di accertamento della incompletezza del prospetto pubblicato in occasione dell'aumento di capitale del marzo 2012 risulta, non solo che la Vecchia Banca abbia intenzionalmente, tramite i suoi esponenti apicali, omissis di rendere noto al pubblico quanto rilevato dalla Banca d'Italia in apposita comunicazione inviata ai vertici della Vecchia Banca, il cui contenuto dallo stesso C.d.A. veniva definito al tempo 'grave', e ciò evidentemente al fine di non pregiudicare il successo dell'operazione di aumento di capitale, ma anche che il Presidente della Vecchia Banca in data 7 febbraio 2012 abbia pubblicato una lettera aperta sulla stampa locale per rassicurare il pubblico degli investitori in merito alla solidità dell'emittente, omettendo tuttavia ogni riferimento alle criticità evidenziate dalla Banca d'Italia. [...] Invero, il fatto che un soggetto, in qualità di Emittente, offra proprie azioni sulla base di un set informativo*

che intenzionalmente omette di riportare notizie rilevanti ai fini della valutazione di opportunità e convenienza dell'investimento [...] lascia oggettivamente presumere, con inferenza probabilistica, che il medesimo soggetto, nella sua veste di intermediario, abbia allo stesso modo omesso di fornire corrette informazioni in sede di prestazione di servizi d'investimento a favore della propria clientela afferenti agli stessi titoli" (decisioni nn. 165 e 170 del 09/01/2018). Ciò stante, il Collegio, avendo rilevato che *"nel caso di specie non emerge[va] alcun elemento idoneo a poter far ritenere superata tale presunzione, atteso che l'intermediario non ha dato prova di aver reso disponibili ai propri clienti informazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle contenute nei documenti emessi in occasione dell'offerta al pubblico di azioni relative all'aumento di capitale, oltre che adeguate, stante in particolare la natura di titoli non quotati in alcun mercato regolamentato delle azioni di che trattasi"*, ha concluso per la fondatezza della domanda proposta dal ricorrente, osservando altresì che *"la violazione delle regole di correttezza e trasparenza imputabile alla Vecchia Banca [era] sufficientemente grave da far ritenere che, qualora il ricorrente fosse stato correttamente informato della reale situazione economica e finanziaria dell'emittente, egli non avrebbe sottoscritto le azioni di nuova emissione"*.

8. Quanto all'adeguatezza/appropriatezza dell'operatività in esame, la documentazione agli atti non consente di stabilire se l'operazione di adesione all'aumento di capitale del 2012 sia stata o meno oggetto di consulenza e, dunque, se essa dovesse essere trattata in regime di adeguatezza o di appropriatezza. Benché, infatti, l'Intermediario abbia affermato che, nell'occasione, non è stata prestata consulenza, egli non ha tuttavia prodotto alcun documento a supporto di tale ricostruzione, non essendo stato neppure versato in atti - in evidente violazione dell'art. 11, comma 4, del Regolamento ACF - il contratto quadro.

L'Intermediario si è al riguardo limitato ad affermare che l'operazione non poteva che essere considerata appropriata per la Ricorrente senza, però, fornire alcuna prova che quantomeno tale verifica sia stata effettivamente svolta.

Peraltro, in atti non è presente neppure il questionario MiFID della cliente, la cui somministrazione avrebbe dovuto costituire presupposto necessario per il corretto svolgimento di qualsivoglia tipo di valutazione al riguardo.

Anche rispetto a tale profilo di contestazione, non può dunque che concludersi che l'Intermediario non ha efficacemente dimostrato di avere regolarmente assolto ai propri obblighi comportamentali.

9. Non ha poi pregio l'affermazione dell'Intermediario, secondo cui *“il maggior danno subito dalla ricorrente non può che essere imputato alla sua colpa grave”*, posto che, in linea con quanto già statuito dal Collegio in casi analoghi, nulla può essere rimproverato alla Ricorrente per non avere mitigato il danno, ponendo in essere concrete iniziative funzionali alla cessione delle azioni detenute non appena emersa la reale situazione economica e finanziaria dell'emittente, in quanto *“non pare ragionevole ‘compensare’ una del tutto ipotetica colpa del ricorrente in tal senso con il dolo della Vecchia Banca, che ha come detto fornito, in occasione dell’aumento di capitale del 2012, una falsa e fuorviante rappresentazione del quadro informativo di riferimento, così irreparabilmente pregiudicando il processo valutativo e di propensione all’investimento da parte dei risparmiatori”* (decisione n. 165 del 09/01/2018.).

10. Stante tutto quanto sopra, Parte ricorrente ha conclusivamente titolo di essere risarcita, a cagione del mancato assolvimento degli obblighi di condotta gravanti sull'Intermediario, quanto all'operazione di adesione all'aumento di capitale del 2012, regolata il 9 marzo 2012, per € 1.637,95 che, debitamente rivalutata, trattandosi di importo dovuto a titolo risarcitorio, ammonta a € 1.710,02, su cui sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere alla Ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma complessiva rivalutata di € 1.710,02, su cui sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi

dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi